

436659

*Il Ministro del Tesoro*

VISTO il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 24 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 di recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, ai sensi del quale la Banca d'Italia, in armonia con le disposizioni comunitarie e secondo i criteri determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, esercita controlli sulle succursali di enti creditizi comunitari insediate nel territorio della Repubblica;

VISTO l'art. 14, commi 3 e 5 del cennato decreto, che dispone che gli enti creditizi comunitari possono esercitare attività anche non ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica, previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata sulla base dei criteri generali stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, della direttiva 89/646/CEE, lo stato membro ospitante: rimane incaricato - fino ad ulteriore coordinamento ed in collaborazione con le autorità competenti dello stato membro d'origine - della vigilanza sulla liquidità; resta esclusivo responsabile per le misure d'attuazione della politica monetaria; collabora, fino a ulteriore coordinamento, con le autorità competenti dello stato membro d'origine in materia di vigilanza sui rischi di mercato;

VISTA la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte in merito;

RITENUTA l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni;

D E C R E T A

Art. 1

(ambito di applicazione e operatività)

1. Il presente decreto si applica alle succursali di enti creditizi comunitari già insediate nel territorio della Repubblica e a quelle di nuovo insediamento in base alla procedura di cui all'art. 13, comma 3, del d. lgs. 481/92.

2. Le succursali possono esercitare nel territorio della Repubblica le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), del d. lgs. 481/92 nel rispetto delle disposizioni di interesse generale vigenti in Italia.

Art. 2

(controlli)

1. Nei confronti delle succursali di cui all'art. 1 la Banca d'Italia:

- verifica il rispetto delle misure di attuazione della politica monetaria, emanate sulla base dei poteri richiamati dall'art. 22, comma 3, del d. lgs. 481/92;
- assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di riserva obbligatoria;
- valuta, in collaborazione con le Autorità competenti dello stato membro di origine, la situazione di liquidità delle succursali, anche ai fini degli interventi da effettuare direttamente o per il tramite delle suddette Autorità.

2. La Banca d'Italia comunica le disposizioni applicabili alle succursali, di cui all'art. 1, nelle materie di cui al comma 1 e quelle di generale applicazione delle quali la Banca d'Italia stessa verifica l'osservanza.

Art. 3

(collaborazione in materia di rischi di mercato)

1. La Banca d'Italia presta collaborazione alle Autorità competenti dello stato membro di origine in materia di vigilanza sui rischi derivanti da posizioni aperte sui mercati finanziari italiani, assunte dagli enti creditizi comunitari affinché gli enti interessati prendano le misure per coprire i rischi in questione.

Art. 4

(attività non ammesse al mutuo riconoscimento)

1. La Banca d'Italia può autorizzare gli enti creditizi comunitari ad esercitare nel territorio della Repubblica, tramite succursali ovvero nel quadro della libera prestazione di servizi, anche attività diverse da quelle ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, a condizione che:

- le attività della specie siano effettivamente esercitate dall'ente creditizio nel Paese di origine;
- l'Autorità di vigilanza competente del Paese di origine sia stata informata dell'intenzione dell'ente creditizio comunitario di svolgere tali attività anche in Italia.

Nella valutazione dell'istanza, la Banca d'Italia tiene altresì conto della circostanza che tali attività possano essere esercitate dagli enti creditizi autorizzati nel territorio della Repubblica.

Art. 5

(disposizioni varie)

1. La Banca d'Italia provvede ad emanare le disposizioni applicative del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore l'1.1.1993.

Roma, li 28 DIC. 1992

IL MINISTRO

